



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 04/10/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2007, n. 1409

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – artt. 17, comma 1, lett. e) e 68 – Assegnazione delle risorse FNPS 2005 e Province e Comuni

L'Assessore alla Solidarietà sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Politica per le persone e le famiglie", confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, il "Piano Regionale delle Politiche Sociali - Interventi e Servizi Sociali in Puglia".

Con il medesimo Piano regionale, fra l'altro, sono state individuate le finalizzazioni delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, attribuite alla Regione Puglia quali quote indistinte nel triennio 2001-2003.

Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 197 del 02 marzo 2005 ha approvato apposite direttive per l'assegnazione, alle Province e ai Comuni, delle risorse riservate dal predetto Piano, quali finalizzazioni per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 14, co. 2 e 46 della legge regionale n. 17/2003, di seguito specificati:

- euro 2.400.000,00 quale concorso per il finanziamento degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993 n. 67 e degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 284/1997, attribuiti alla competenza delle Province dall'art. 14, comma 2 della L.R. n. 17/2003;
- euro 4.000.000,00 quale concorso per il finanziamento degli interventi dei Comuni di cui all'art. 46 della L.R. n. 17/2003 in materia di integrazione e sostegno per i portatori di handicap, per le finalità individuate dalla legge regionale n. 16/1987.

Allo stesso scopo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1336 del 20 settembre 2005 di riparto delle risorse complessivamente disponibili a valere sulla quota del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali anno 2004, ha riservato, altresì, le risorse, da assegnare alle Province e ai Comuni, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai richiamati artt. 14, comma 2 e 46 della L.R. n. 17/2003, di seguito riportate:

- riserva per integrazione scolastica di competenza delle Province ai sensi dell'art. 14, comma 2 euro 1.400.000,00
- riserva per concorso interventi dei Comuni in materia di sostegno e integrazione disabili ai sensi art. 46 euro 3.000.000,00.

In particolare, le attività connesse agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 17/2003 sono riconducibili alle funzioni assistenziali, già di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della L. n. 142/1990, così come rivenienti dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nonché alle funzioni, già di competenza delle Province, di cui all'art. 3, comma 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 riguardante "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", mentre le attività previste dall'art. 46 della L.R. n. 17/2003 sono connesse agli interventi di competenza dei Comuni in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap per le finalità individuate dalla L.R. n. 16/1987.

Le medesime competenze sono state, successivamente, disciplinate dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, art. 17, comma 1, lett. e) e art. 68.

Le predette risorse di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1336/2005 sono state assegnate alle Province e ai Comuni con deliberazione di Giunta Regionale n. 1664 del 07.11.2006, ripartite in analogia con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 197/2005.

Allo stesso modo, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1939 del 20.12.2006, di riparto delle risorse disponibili relative al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2005, ha riservato, altresì, le risorse da assegnare alle Province e ai Comuni, quali finalizzazioni per la realizzazione degli interventi di cui ai richiamati art. 17, co. 1, lett. e) e art. 68 della L.R. n. 19 del 10.07.2006, di seguito riportate:

- riserva per integrazione scolastica di competenza delle Province ai sensi dell'art. 17 euro 1.400.000,00
- riserva per concorso interventi dei Comuni in materia di sostegno e integrazione disabili ai sensi art. 68 euro 3.000.000,00.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare alle Province, per gli interventi di che trattasi, le risorse di cui alla predetta deliberazione n. 1939/2006, pari ad euro 1.400.000,00, ripartite in analogia con quanto disposto dalla citata deliberazione di G.R. n. 197/2005, sulla base dei seguenti criteri:

- il 50% delle risorse disponibili in base alla popolazione residente;
- il 33% delle risorse disponibili in base al numero dei Comuni ricadenti in ciascuna Provincia;
- il 17 % delle risorse disponibili in base al numero di non vedenti e ipovedenti, come risultanti dai dati dell'Unione Italiana Ciechi di Puglia (2004).

Le Province provvederanno al rendiconto dei finanziamenti regionali nei termini di cui all'art. 111 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i. e le risorse potranno essere utilizzate nel triennio di riferimento del Piano regionale delle Politiche Sociali.

Tabella I - Dati sulle Province pugliesi

Le risorse da attribuire alle cinque Province pugliesi sono, pertanto, determinate come di seguito:

Tabella 2 - Risorse assegnate alle Province pugliesi

Le attività di cui all'art. 68 della L.R. n.19/2006, connesse agli interventi dei Comuni in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap per le finalità individuate dalla L.R. n. 16/1987, sono rivolte ad incentivare, a livello di ambito territoriale, le iniziative dei Comuni per l'integrazione sociale e scolastica ed il sostegno dei portatori di handicap, nel quadro complessivo degli interventi e dei servizi da attivare con il Piano Sociale di Zona.

Così come già richiamato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2005, i Comuni potranno organizzare, con le risorse in oggetto, attività tra quelle di seguito indicate:

- con specifico riferimento all'art. 2 della l.r. n. 16/1987:
 - a) servizi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
 - b) servizi per l'accompagnamento ed il trasporto funzionali alle attività scolastiche;
 - e) iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei portatori di handicap;
 - d) iniziative di informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, di intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
 - e) iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

La programmazione degli interventi sopra indicati dovrà essere integrata con gli interventi ed i servizi previsti nell'Area "Persone Disabili" dei rispettivi Piani Sociali di Zona.

- con specifico riferimento all'art. 14 comma 1 della l. n. 328/2000:
 - a) progetti individuali per la piena integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e del lavoro;
- con specifico riferimento all'art. 16 comma 3 lettera e) della l. n. 328/2000:
 - a) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività i Comuni utilizzeranno, allo scopo di evitare duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari in servizio presso l'AUSL di riferimento, laddove presenti, in conformità alle disposizioni di cui al vigente art. 68 della l.r. n. 19/2006.

Lo stanziamento di euro 3.000.000,00 quale riserva ai Comuni di cui alla predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 1939/2006, per gli interventi di che trattasi, sarà ripartito tra i Comuni, in analogia

con quanto disposto dalla richiamata deliberazione di G.R. n. 197/2005, in base ai seguenti due criteri:

- il 70% delle risorse disponibili in base alla popolazione residente;
- il 30% delle risorse disponibili in base alla incidenza della popolazione in età tra 0 e 17 anni sul totale della popolazione residente in ciascun Comune

Le risorse che con il presente provvedimento si propone di assegnare ai Comuni sono, pertanto, determinate sulla base dei suddetti criteri, secondo quanto illustrato nelle tabelle di riparto riportate nell'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si evidenzia, altresì, che con deliberazione di Giunta Regionale n. 584 del 15.05.2007 la Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali è autorizzata a disporre sul Cap. 784025 - U.P.B. 7.3.1 per l'adozione degli atti dirigenziali connessi alle competenze attribuite al medesimo Settore.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta obblighi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto attuativo della deliberazione di Giunta regionale n. 1939 del 20.12.2006 di riparto delle risorse disponibili relative al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali anno 2005, il cui onere di euro 36.008.405,00 è stato già impegnato con atto dirigenziale n. 535 del 22.12.2006 sul Cap. 784025 - risorse vincolate - residui di stanziamento 2005 del Bilancio regionale 2006.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a)" e "1)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto illustrato in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed il riparto delle risorse riservate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1939/2006, da assegnare alle Province e ai Comuni per le finalizzazioni di cui al presente provvedimento, di seguito indicate:
 - risorse, pari ad euro 1.400.000,00, come ripartite nella su indicata "Tabella 2", da assegnare alle Province per gli interventi di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) della L.R. n. 19/2006, in materia di assistenza scolastica e istruzione di cui all'art. 5 del decreto legge n. 9/93, convertito con modificazioni dalla L. n. 67/93 e degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 284/97;
 - risorse, pari ad euro 3.000000,00, come ripartite nell'Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da assegnare ai Comuni per gli interventi di cui all'art. 68 della L.R. n. 19/2006, in materia di integrazione e sostegno per portatori di handicap per le finalità individuate dalla L.R. n. 16/87;
- di demandare alla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali gli adempimenti attuativi del

presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola